

L'atto notarile informatico

Con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n° 110, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2010 ed in vigore dal 3 agosto 2010 sono state apportate notevoli modifiche all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili per armonizzare la Legge istitutiva del 16 febbraio 1913 n. 89 alle possibilità offerte dai nuovi strumenti informatici.

Non è ancora possibile la stipula a distanza di atti notarili ma molte le novità ed i vantaggi per l'utenza.

di Maurizio Sala (avvocato in Milano e Bucarest)

La disposizione normativa in commento prevede due gruppi di norme: quelle di immediata attuazione e quelle che per la loro attuazione necessitano dell'emanazione di un successivo regolamento ad opera del Ministero della giustizia adottato di concerto con altri Ministeri.

L'impianto del D.Lgs 2 luglio 2010 n° 110, in vigore dal 3 agosto 2010, ha inciso profondamente sulla legge notarile.

Ancorché gli articoli del D.Lgs. riguardino la funzione notarile alcuni di essi hanno effetti diretti sull'utenza privata mentre altri attengono alla funzione notarile strettamente intesa.

L'originale informatico, la finzione legislativa.

Prima di passare all'esame delle norme salienti rileviamo subito la discrasia (necessaria e condivisibile) attuata sin dal D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 22 definisce i documenti informatici originali e le copie precisando che: *"gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge"*.

Il nuovo art. 62 bis della legge 16 febbraio 1913 n° 89 (recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dall'art. 1 lettera h del D.Lgs. 110/2010 prevede che: *"... Gli atti di cui agli artt. 61 (atti ricevuti da notaio o presso di lui depositati ndr.) e 72, terzo comma (scritture private autenticate dal notaio ndr.) conservati nella suddetta struttura (archivio predisposto e gestito dal Consiglio nazionale del notariato ndr.) costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie"*.

La discrasia consiste nel fatto che, tecnicamente parlando, un documento informatico (redatto con strumenti telematici secondo la logica binaria alla base dell'informatica) è composto da bit costituenti, per così dire, istruzioni destinate ad una macchina che tramite apposito software le rende intelleggibili all'uomo.

Il bit è impalpabile e, per la specifica funzione che assolve, non può essere distinto in originale e copia; sarebbe come voler distinguere il contenuto d'acqua di due bicchieri in originale e copia nel momento in cui le singole gocce, messe insieme e raccolte in un contenitore, producono un risultato identico.

L'atto notarile informatico

In informatica, possiamo dire che il concetto di originale e copia non è pertinente. Poiché, peraltro, il nostro quotidiano è vissuto nel mondo analogico e poiché nei rapporti tra gli uomini si rende anche necessario prevenire contestazioni, che nel caso che ci occupa, potrebbero attenersi al contenuto di un documento informatico, bene ha fatto il legislatore ad attuare la “finzione” dell’originale informatico che, si ponga bene attenzione, nella formulazione delle norme in materia non coincide neppure con il primo documento redatto (intendendosi per ciò la creazione intellettuale con strumento informatico del pensiero umano).

Infatti, l’art. 62 bis della Legge 89/1913 qualifica originali gli atti redatti o ricevuti dal notaio “conservati” presso la struttura all’uopo istituita dal Consiglio nazionale del notariato che possiamo, per semplicità espositiva definire, archivio notarile informatico centralizzato.

Poiché un qualsiasi documento informatico prima di poter essere archiviato deve necessariamente essere redatto a computer (e la procedura che poi vedremo per l’atto notarile telematico impone una serie di attività che escludono che tale atto possa essere redatto direttamente sul server dell’archivio notarile) e poiché l’atto residente nella memoria RAM del computer del notaio è necessariamente il primo, è di tutta evidenza che il documento informatico notarile depositato presso l’archivio informatico del Consiglio nazionale del notariato è necessariamente successivo (ancorché identico) a quello salvato dal notaio sul proprio computer (senza preventivo salvataggio non è possibile alcuna trasmissione telematica del documento informatico).

Se è vero quanto abbiamo appena affermato, possiamo allora aggiungere che le norme riferite (art 22 D.Lgs. 82/2005 e 62 bis L. 89/1913) costituiranno la chiave di lettura e di interpretazione di tutti i conflitti che potessero sorgere sul tema dell’esistenza e dell’individuazione dell’originale di un documento informatico.

Esame delle nuove norme dell’ordinamento del notariato introdotte ovvero modificate dal DLgs 110/2010

Abbiamo riferito – e qui confermiamo – che il DLgs 110/2010 ha inciso profondamente sulla legge 89/1913 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili) modificandola in più punti ed introducendo articoli nuovi

Così ad esempio il nuovo articolo 23 bis prevede l’obbligo per il notaio di munirsi di firma digitale¹, mentre l’art. 23 ter prescrive che il certificato qualificato di firma digitale attesti

¹ Art 1 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 *Definizioni*

omissis

q) *firma elettronica*: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

r) *firma elettronica qualificata*: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

s) *firma digitale*: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

L’atto notarile informatico

anche l'iscrizione del notaio nell'apposito ruolo sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali

L'art 47 bis estende gli effetti dell'atto pubblico analogico di cui all'art 2700 cod civ² a quello "redatto con procedure informatiche".

Il secondo comma di tale articolo prescrive che l'autenticazione di cui 2703 secondo comma cod civ³ (in nota il testo) è regolata in caso di utilizzo di modalità informatiche dall'art 25 DLgs 82/2005⁴ (in nota il testo).

L'art 47 ter impone che l'atto pubblico informatico debba essere ricevuto dal notaio, esattamente come quello analogico, in presenza delle parti e nei casi previsti dall'art. 48⁵ di due testimoni. Il notaio deve indagare la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità curare la compilazione integrale dell'atto.

L'atto pubblico informatico deve essere letto dal notaio mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici.

Il terzo comma dell'art 47 ter impone poi al notaio che egli - sia nell'atto pubblico che nella scrittura autenticata - attesti la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.

Dall'esame di queste prime norme possiamo escludere la stipula di atti notarili on-line. Giustamente il legislatore, rilevata la speciale valenza degli atti del notaio, ha imposto

² art 2700 cod. civ. Efficacia dell'atto pubblico.

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

³ Art 2703 cod. civ. Sottoscrizione autenticata.

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

⁴ Art. 25. D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 *Firma autenticata*.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

⁵ Art 48. Legge 89/1913

Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.

L'atto notarile informatico

rigorose formalità, che ci trovano assolutamente d'accordo. Altri, come vedremo, sono i vantaggi dei quali il DLgs 110/2010 farà beneficiare persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni.

Altro rilievo che discende dalle norme sin qui lette è quello che l'atto notarile telematico non obbliga il soggetto che si rivolge al notaio all'utilizzo di strumenti telematici o di firma digitale.

Infatti, il terzo comma del nuovo art 47 ter della legge 89/1913 nel prevedere che il notaio attesti la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti, da un lato ne esclude l'obbligo di utilizzo per le parti stesse (che quindi possono manifestare la propria volontà al notaio nei modi tradizionali, ad esempio con firma autografa), dall'altro svincola l'uso dello strumento telematico da parte del notaio da quello delle parti (per cui un atto analogico ben può essere autenticato dal notaio con strumento informatico e viceversa come vedremo).

Di speciale rilievo il nuovo art 52 bis secondo il quale: "*Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa* (primo comma). *Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza* (secondo comma)."

Vari i rilievi da fare e le conseguenze da trarre.

In primo luogo, la ribadita necessità della presenza avanti al notaio dei soggetti che intervengono all'atto e la conseguente esclusione della possibilità di atti notarili on-line (come già rilevato in commento all'art 47 ter).

In secondo luogo, il fatto che per l'atto pubblico informatico (e solo per esso, non anche, quindi, per la scrittura privata autenticata) vi sia assoluta equiparazione tra firma digitale, firma elettronica e acquisizione digitale di firma autografa del soggetto che interviene all'atto.

Tale equiparazione potrebbe - ad una lettura superficiale della norma - far gridare allo scandalo sapendo che, giuridicamente "l'acquisizione digitale di firma autografa" è priva di valenza processuale mentre la "firma elettronica semplice" è liberamente valutabile dal giudice, in presenza di altri elementi.

Il distratto lettore che lamentasse una svista del legislatore cadrebbe in errore se non rilevasse che l'art 52 bis impone che firma digitale, firma semplice ed acquisizione digitale di firma autografa debbono intervenire alla presenza del notaio che tale fatto attesta apponendo la propria firma digitale (e solo questo tipo di firma) dopo quella dei soggetti intervenuti all'atto.

E' la presenza del notaio, nell'assolvimento delle sue funzioni, che legittima - anzi, più correttamente, formalizza - l'atto agli effetti dell'art 2700 cod civ.

Anche in questo caso l'intervento legislativo è corretto ed in armonia con le previgenti disposizioni per l'atto analogico.

L'art 57 bis prevede la possibilità di allegazione di un documento cartaceo ad uno digitale, prescrivendo che il notaio alleggi copia informatica del documento cartaceo, certificata conforme ai sensi dell'art 22 comma 1 e 3 del codice dell'amministrazione digitale (CAD)⁶.

⁶ Art. 22. D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 *Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione.*

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Il terzo comma dell'art. 22 del CAD prevede la possibilità di autentica su supporto informatico di documento cartaceo solo se quest'ultimo è formato da una pubblica amministrazione e se esso è autenticato con firma digitale del funzionario a ciò preposto.

Il combinato disposto dell'art 57 bis dell'ordinamento del notariato e dell'art 22, terzo comma del CAD ha opportunamente attribuito al notaio il più ampio potere di autenticazione su supporto informatico di qualsiasi documento cartaceo.

Ma v'è di più.

Il citato art 22, terzo comma del CAD, prevede che le copie autentiche informatiche di documenti cartacei della pubblica amministrazione (se autenticate nel rispetto della norma) *"sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte"*.

A questo punto, poiché una copia autentica informatica di un atto è riproducibile in quantità illimitata senza che possa distinguersi la prima dall'ultima, in linea teorica basterebbe procurarsene una per sempre. Riteniamo peraltro che la pubblica amministrazione, se già non l'ha fatto, si inventerà qualcosa per non perdere le entrate dei diritti di copia.

Interessante, a questo punto, l'applicazione dell'art 22 del CAD alle sentenze dei giudici.

Il richiamo al terzo comma dell'art. 22 del CAD estende ai notai la facoltà di autentica su supporto informatico di documento cartaceo di qualsiasi provenienza.

Il secondo comma dell'art. 57 bis prevede, poi, il caso inverso a quello disciplinato dal primo comma, vale a dire l'ipotesi in cui un documento informatico debba essere allegato ad un atto pubblico ovvero ad una scrittura privata autenticata su supporto cartaceo.

In tale evenienza il notaio allegnerà all'atto cartaceo la copia, ugualmente cartacea, del documento informatico autenticata ai sensi dell'art. 23 del DLgs 82/2005⁷.

Importante novità è stata introdotta con l'art. 59 bis secondo il quale. *"Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato."*

Non sarà quindi più necessario dar corso alla comparizione delle parti avanti al notaio rogante per la correzione dell'errore materiale ma tale procedura diverrà più snella in quanto svolta in autonomia da qualsiasi notaio (anche non rogante l'atto da correggere) ed in assenza delle parti originarie, nei limiti – evidentemente – in cui ciò sarà possibile.

L'art. 62 sulla tenuta dei repertori è stato modificato prevedendo che essi debbano essere aggiornati entro il giorno successivo e non più giornalmente. Correzione anche questa opportuna attesa la speciale valenza probatoria dello strumento telematico.

Il nuovo art. 62 bis prevede che per la conservazione degli atti notarili - ricevuti ovvero depositati per disposizioni di legge o a richiesta delle parti (art 61) - e delle scritture private

2. *omissis*.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

⁷ Art 23 comma 2-bis D.Lgs. 7-3-2005 n. 82.

Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'atto notarile informatico

autenticate (art 72), se informatici, il notaio si debba avvalere della specifica struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

La seconda parte del primo comma dell'art 62 bis prevede – poi – che gli atti notarili informatici e le scritture private autenticate informatiche conservati nella suddetta struttura *“costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie”*.

L'utilità di tale sistema appare di tutta evidenza solo considerando l'ottimizzazione dei sistemi di archiviazione, conservazione, ricerca documentale ed accesso all'archivio che, evidentemente, potrà avvenire anche da remoto, con altrettante evidenti migliori efficienze e riduzione di tempi e costi, anche per l'utenza.

L'art. 62 bis, all'ultimo comma, impone a carico esclusivo dei notai secondo I criteri che verranno determinati dal Consiglio nazionale del notariato le spese di funzionamento della struttura di conservazione dei documenti informatici notarili.

Quanto agli atti rogati e autenticati su supporto cartaceo l'art 62 ter prevede che le loro copie informatiche vengano anch'esse conservate nella struttura centralizzata di cui sopra. Il DLgs 110/2010 ha inciso anche sulla ricostruzione di atti, repertori e registri informatici perduti prevedendo, all'art. 62 quarter, che vi provveda il notaio ovvero chiunque vi abbia interesse con ricorso al Presidente del Tribunale competente.

Per la ricostruzione possono essere utilizzate altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio ovvero presso pubblici registri ovvero ancora *“una copia autentica dello stesso (atto) da chiunque posseduta”*, con ciò confermando, se ancora ve ne fosse bisogno, l'identità tra originale e copia informatica.

L'art 62 quarter si conclude con la previsione che non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se esiste una copia di sicurezza dell'atto eseguita con le procedure di conservazione centralizzata notarile.

I repertori e registri notarili devono, poi, essere formati e conservati su supporto informatico ed il notaio deve, a tali fini, avvalersi della struttura centralizzata notarile (art. 66 bis).

Il repertorio informatico sostituisce gli indici che, per quelli cartacei, il notaio deve tenere alfabetico del nome e del cognome delle parti intervenuti agli atti annotati nel repertorio stesso (art 66 ter).

L'art. 68 bis demanda ad uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministero per la semplificazione normativa (sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e DigitPA) la determinazione:

- a. delle tipologia di firme elettroniche ulteriori rispetto a quella digitale ed a quelle previste ex art 52 bis;
- b. delle regole tecniche della struttura notarile di conservazione informatico-documentale;
- c. delle regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione degli atti notarili informatici;
- d. delle regole tecniche per il rilascio delle copie informatiche
- e. delle regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni sugli atti notarili informatici
- f. delle regole tecniche per le ispezioni previste dalla legge notarile, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e

L'atto notarile informatico

per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio ovvero il suo trasferimento in altro distretto.

Con decreto adottato con le stesse formalità di cui al primo comma dell'art. 68 bis sopra indicato saranno altresì stabilite le regole tecniche, nel rispetto dell'art 476, primo comma cpc (divieto, senza giusto motivo, di rilascio di copia esecutiva oltre la prima) per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'art 474 cpc.

L'art. 68 ter consente al notaio di rilasciare copia autentica informatica di atto da lui conservato anche se l'originale è formato su supporto analogico e, viceversa, di rilasciare copia autentica cartacea di atti informatici.

Il secondo comma della norma in commento prevede che, in assenza di prescrizione di legge o di disposizione regolamentare il notaio possa rilasciare copia degli atti da lui conservati sul supporto che gli viene richiesto dall'interessato.

La conformità del documento informatico all'originale o alle copie è attestata dal notaio con apposizione della propria firma digitale (art 68 ter ultimo comma).

La riforma: le norme di immediata attuazione e le altre per le quali è necessario attendere l'emanazione dei decreti ministeriali contenenti le regole tecniche

Lo strumento informatico è immediatamente applicabile solo agli atti notarili rilasciati alle parti che, quindi, non devono essere trasmessi e archiviati nella nuova struttura centralizzata predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Dal 3 agosto 2010 è quindi possibile, con strumenti informatici, il conferimento di procure, l'autentica di documenti ed il rilascio di copie (sia cartacea di documenti informatici che informatiche di documenti cartacei) oltre alla rettifica ed alla ricostruzione di atti.

Per il resto è necessario attendere l'emissione dei decreti del Ministero della Giustizia di cui al nuovo art. 68 bis (di cui sopra) che determineranno non solo le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella digitale, semplice e riproduttiva di quella analogica ammesse per la sottoscrizione dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 52 bis ma anche le regole tecniche per la struttura centralizzata di archiviazione notarile, per la trasmissione telematica, conservazione, consultazione degli atti, delle copie e della documentazione alla/dalla struttura centralizzata, per il rilascio delle copie da parte del notaio, per le annotazioni, per le ispezioni e per il trasferimento e conservazione dei registri e dei repertori informatici del notaio cessato ovvero trasferito ad altro distretto.

Le firme delle parti negli atti notarili informatici: differenze tra atto pubblico e scrittura privata autenticata

Come abbiamo visto va fatta differenza tra atto pubblico e scrittura privata.

Nel caso di atto pubblico è consentito alle parti ed ai soggetti che intervengono all'atto di sottoscriverlo con firma digitale, con firma elettronica semplice ovvero con sottoscrizione autografa che verrà, quindi, acquisita digitalmente dal notaio. Ciò perchè tali attività avverranno in presenza del notaio che ne attesterà l'effettuazione mediante propria firma digitale apposta per ultima.

L'atto notarile informatico

Al notaio, come già visto, l'art 47 ter, terzo comma della L 89/1913, introdotto con DLgs 110/2010 fa obbligo di verificare ed attestare la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti e, tra le altre cose, che il certificato non sia scaduto, revocato o sospeso in quanto l'apposizione di firma digitale basata su certificato scaduto, revocato o sospeso equivale a mancata sottoscrizione ex art. 21, terzo comma DLgs 82/2005

Poichè il certificato di firma digitale può anche contenere i limiti d'uso derivanti dalla titolarità di qualifiche e dai poteri di legale rappresentanza ovvero i limiti di valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere utilizzato ai sensi dell'art. 28, terzo comma lett. b) e c) del DLgs 82/2005, il notaio dovrà effettuare anche tali verifiche.

Nel caso di scrittura privata autenticata il DLgs 110/2010 non dice nulla per cui la norma di riferimento rimane l'art 25 secondo comma del DLgs 82/2005⁸, di modo che la parte che interviene all'atto informatico può, sottoscriverlo solo con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata (che si differenzia dalla prima per il solo fatto di non essere basata su sistemi di cifratura a chiave asimmetrica, per le definizioni rimandiamo alla nota 1).

Atti notarili a distanza

Abbiamo visto che non è possibile la stipula dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata on-line in quanto le attività delle parti (firma in particolare) devono essere eseguite avanti al notaio che ne attesta l'effettuazione.

Ciò nonostante è possibile immaginare che le parti di un atto non debbano comparire contemporaneamente avanti al notaio e neppure che il notaio che attesti la loro sottoscrizione debba essere lo stesso.

Infatti l'art 47 ter consente che una parte compaia avanti ad un notaio che ne raccoglie la firma operando le verifiche richieste dalla norma e ne attesta la validità mediante apposizione della propria firma digitale. L'atto sottoscritto da una sola parte e dal primo notaio viene trasmesso ad un secondo notaio che opera analogamente raccogliendo la firma dell'altro contraente ed autenticandola dando luogo al perfezionamento dell'atto stesso.

Altro caso ipotizzabile è quello della procura notarile che ben può essere redatta in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale dal conferente ed autenticata altrettanto digitalmente dal notaio che, quindi, la trasmette a chi di competenza per gli usi consentiti dalla legge. Se, in ipotesi, il destinatario di tale trasmissione è un altro notaio avanti al quale si trova il soggetto nominato procuratore questi potrà immediatamente sottoscrivere (in forza della procura informatica appena ricevuta) l'atto al quale è stato delegato che, quindi, nei limiti appena riferiti potrebbe essere annoverato – quanto al conferimento dei poteri – tra gli atti a distanza.

⁸ Art 25. DLgs 82/2005 *Firma autenticata*.

1. omissis.

2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

L'atto notarile informatico

La firma digitale del notaio

L'art 3 del DLgs 110/2010 introduce l'art 2 bis alla Legge 3 agosto 1949 n. 577 del seguente tenore letterale: "Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni".

Ciò significa che la firma digitale utilizzata dal notaio agli scopi di cui alla legge sull'ordinamento del notariato deve essere rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato, per cui se, per ipotesi, il notaio autenticasse una firma ovvero sottoscrivere un atto pubblico con firma digitale rilascata da uno dei Certificatori iscritti nell'apposito elenco del CNIPA tale firma sarebbe priva di effetti.

Sul punto si potrebbe aprire un'interessante discussione in ordine a chi e come controlla la firma del notaio e ciò non tanto perchè si dubiti della sua buona fede ma piuttosto perchè essendo il notaio anche soggetto privato, ben potrebbe egli disporre di firma digitale ordinaria (quindi non rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato per le specifiche funzioni pubbliche) che, per mero errore, potrebbe utilizzare al posto di quella speciale notarile.

Certamente una firma eseguita con un certificato di firma rilasciato da ente diverso dal Consiglio nazionale del notariato non potrebbe produrre alcuno degli effetti previsti dalla legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificata dal Dlgs 110 del 2 luglio 2010 n. 11 e ciò per la specifica previsione di cui al nuovo art. 2 bis della legge 3 agosto 1949 n. 577 (sopra richiamato) ed allora si apriranno nuovi scenari di responsabilità professionale notarile.

Le copie degli atti

Già le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005) prevedono le copie cartacee o informatiche di atti cartacei o informatici e la loro modalità di autentica.

L'art 68 ter sopra richiamato disciplina l'ipotesi delle copie autentiche degli atti notarili, con ciò completando il sistema.

Se un determinato tipo di supporto non è prescritto dalla legge ovvero "non altrimenti regolato" il notaio è libero di rilasciare copia autentica dell'atto sul supporto richiestogli dall'interessato per cui: copia autentica cartacea di atto informatico ovvero cartaceo e copia autentica informatica di atto informatico o cartaceo.

Il notaio può – con le modifiche apportate dal DLgs 110/2010 – "attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme" dal che le attribuzioni notarili vengono estese anche agli atti da lui non formati o conservati superandosi pregressi dubbi interpretativi.

La conservazione degli atti informatici

L'atto notarile informatico

Le nuove disposizioni, come visto, attribuiscono in via esclusiva al Consiglio nazionale del notariato l'istituzione della struttura preposta alla conservazione degli atti notarili informatici.

La struttura sarà centralizzata mentre gli archivi dei singoli notai rimarranno nella disponibilità esclusiva singola sino alla cessazione dal servizio o al trasferimento ad altro distretto.

Per l'attivazione di tale servizio sarà però necessario attendere l'emanazione del Decreto ministeriale contenente le regole tecniche.

La conservazione è prevista per un periodo di tempo illimitato. Sul punto si aprono interessanti questioni soprattutto di carattere tecnico per garantire in un futuro molto lontano l'accesso a dati archiviati molti anni prima.

Infatti è già oggi è noto il problema per il quale alcuni documenti informatici potrebbero non essere in futuro accessibili in quanto programmi e computer che li hanno originati non esisteranno più perchè tecnologicamente superati.

Si porrà (e si pone sin d'ora) il problema dell'aggiornamento costante della struttura hardware e software finalizzata a consentire l'accessibilità perpetua agli atti notarili informatici.

Per assurdo questo tipo di problema si pone molto meno con il dato analogico sussistendo fulgidi esempi di conservazione cartacea di atti vecchi di secoli.

La rettifica

Il nuovo art 59-bis prevede che. *“Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”*.

Tale attività notarile è nuova e non potrà che essere oggetto di futuro approfondimento anche con riferimento alla qualificazione di *“dati preesistenti”* alla redazione dell'atto da rettificare.

In ogni caso fin d'ora è apprezzabile la semplificazione alla procedura di rettifica.

Infatti, ante riforma, era necessaria la comparizione personale di tutte le parti intervenute all'atto da rettificare avanti al notaio rogante (ovvero di una sola di esse ove possibile).

A seguito dell'introduzione dell'art. 59-bis il notaio (qualunque notaio, quindi anche diverso da quello che ha redatto o ricevuto l'atto errato) può dar corso all'autorettifica.

Essa può avvenire solo per atto pubblico ed è soggetta a trascrizione previa registrazione a tassa fissa di euro 168,00 e pagamento dell'importo per la trascrizione.

Naturalmente non tutti gli errori sono autorettificabili. Sicuramente lo sono gli errori materiali riferibili agli estremi catastali dell'immobile compravenduto ovvero ai dati delle parti (codice fiscale e altro).

Non sono invece rettificabili ai sensi dell'art. 59 bis gli errori che influiscono sulle norme urbanistiche (ad esempio la dichiarazione – errata – di avvenuto condono, per la cui rettifica si deve seguire la procedura ante riforma con necessità di comparizione dell'alienante avanti al notaio rogante), ovvero oggetto di richiesta di agevolazioni fiscali.

Non sono, poi e per evidenti ragioni, autorettificabili le sentenze giudiziali contenute ordine di trasferimento coattivo di immobili e le richieste di agevolazione per la prima casa.

L'atto notarile informatico

Articolo Pubblicato da Ipsoa sulla rivista Immobili & Proprietà n° 1/2011

Maurizio Sala
(www.sala.it)

L'atto notarile informatico

Maurizio Sala© Milano gennaio 2011

pag. 11 di 11